

2 • 2016

Focus On
STUDIO **LOMBARD** DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI


STUDIO LEGALE DE TILLA
MILANO ROMA NAPOLI

Diritto Civile

La banca può recedere dal contratto di conto corrente bancario con un congruo preavviso.

3

Fisco e cinema

Tax credit cinematografico: tutto molto bello ma...

4

Diritto Societario

Confermata la responsabilità dell'Amministratore per non aver vigilato sugli adempimenti fiscali affidati a un professionista esterno alla società.

7

Diritto Societario

Confermata la nullità del Trust c.d. *autodichiarato*

8

Erogazioni liberali

"School bonus": credito d'imposta per erogazioni in denaro a favore degli istituti scolastici

9

Diritto Fallimentare

Confermata l'ammissibilità del ricorso all'"accordo di ristrutturazione" ai sensi dell'articolo 182-bis L.F. nell'interesse di un fondo comune di investimento gestito da una SGR.

11

Diritto Bancario

La nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità.

12

Diritto Civile

La prova dei consumi di gas esposti in bolletta in caso di contestazioni da parte dell'utente.

14

*L'opera in copertina è di **Zelda Sartori** ed è in mostra presso lo studio Lombard DCA fino al prossimo 29 aprile all'interno della collettiva "Quel passo di pianura" assieme a opere di Francesca Zoboli e Chiara Belloni.*

*Courtesy **Galleria L'Affiche** (affiche.it)*

Diritto Civile

La banca può recedere dal contratto di conto corrente bancario con un congruo preavviso.

La banca può recedere dal contratto di conto corrente bancario purché il recesso venga esercitato nel rispetto del termine di preavviso previsto dal contratto o, in mancanza, garantendo un congruo preavviso alla parte che subisce il recesso.

Così è stato recentemente chiarito dal Tribunale di Bari con la sentenza del 19 aprile 2016 (pubblicata il 3 maggio 2016 su www.ilcaso.it, Sez. Giurisprudenza, 14908).

Come è noto, il diritto di recesso, che consente ad una delle parti (o ad entrambe) di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, può derivare sia dal contratto stesso (in ragione di un accordo delle parti in tal senso), sia dalla legge (ove non espressamente pattuito).

Quando tale diritto non è subordinato al verificarsi di una specifica situazione (ad esempio, l'inadempimento dell'altra parte, ovvero l'onerosità o l'intollerabilità della prosecuzione del rapporto), il suo esercizio è rimesso esclusivamente all'autonoma decisione del titolare, salvo il limite generale dei principi di correttezza e buona fede, il cui rispetto esige che il recesso venga esercitato tenendo conto, entro certi limiti, degli interessi dell'altro contraente.

Nel caso di specie, una società aveva acceso un contratto di conto corrente di corrispondenza con una banca, la quale si era impegnata a mettere a disposizione del correntista le apparecchiature POS (indispensabili per gestire il traffico delle transazioni e garantire la tracciabilità dei pagamenti). Successivamente, la Banca comunicava alla società la propria volontà di recedere dal rapporto con effetto da una specifica data, intimando, tra l'altro, la restituzione dei citati dispositivi POS.

Al fine di ottenere il mantenimento ovvero la riapertura del conto corrente il recesso veniva impugnato in via d'urgenza dalla società, la quale opponeva le difficoltà riscontrate per l'apertura di un nuovo conto corrente presso altri istituti di credito e, in ogni caso, l'illegittimità del recesso, perché improvviso e inaspettato, oltre che immotivato.

Pronunciandosi sulla questione, il Tribunale pugliese ha affermato che, se è vero che i principi di correttezza e buona fede contrattuale implicano che il recesso deve essere comunicato con congruo preavviso, è altrettanto vero che il rapporto giuridico non deve proseguire fino all'apertura del nuovo conto corrente sostitutivo dello stesso, rispondendo ai medesimi principi *"anche l'esigenza di evitare, a carico di chi intende sciogliersene, una perpetuazione indeterminata del rapporto obbligatorio"*.

Il recesso comunicato ben trentanove giorni prima rispetto alla sua data di efficacia integra senz'altro un congruo preavviso.

Fisco e cinema

Tax credit cinematografico: tutto molto bello ma...

La Legge di stabilità 2016 ha incrementato i fondi destinati ad agevolare il settore cinematografico che dai 115 milioni del 2015 sono passati a 140 per l'anno corrente e coprono sia la sua produzione che la distribuzione oltre che le imprese di esercizio.

Produzione

Il finanziamento del settore avviene tramite un credito d'imposta fino a un massimo di 6 milioni di euro per periodo d'imposta per ogni film prodotto che presenti qualità culturali artistiche o spettacolari. L'ammontare di tale credito è parametrato ai cosiddetti costi eleggibili dell'opera per un valore compreso tra il 15% e il 30% di questi ultimi e comunque fino ad un massimo del 50% del costo complessivo di produzione, limite che si innalza all'80% nel caso di film difficili e di film con modeste risorse finanziarie.

Per poter beneficiare del tax credit, oltre ai diversi adempimenti formali e requisiti di idoneità tecnica accertati da una apposita Commissione, è fondamentale il rispetto del vincolo di territorializzazione, che impone, nel caso di produzione, il sostenimento di almeno l'80% delle spese di produzione sul territorio italiano, per singola opera. Anche in caso di produzione di film stranieri, in possesso di determinati requisiti e, ovviamente, se almeno in parte girati sul territorio italiano è possibile

accedere a un credito d'imposta pari al 25% delle spese sostenute in Italia, nel limite del 60% del costo complessivo del film e di 5 milioni di euro per produzione.

Le imprese nazionali di produzione esecutiva e postproduzione, per film o parti di film realizzati sul territorio nazionale con manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, possono ottenere un credito in misura del 25% del costo di produzione della singola opera, fino a 5 milioni di euro.

Distribuzione

La legge di stabilità 2016 interviene anche sul fronte delle imprese di distribuzione cinematografica le quali hanno accesso a un credito in misura non superiore al 15% delle spese di distribuzione nazionale e internazionale, fino a un massimo di 2 milioni di euro. Il credito in questo caso è erogato solo nei confronti di opere riconosciute di nazionalità italiana.

Esercizio cinematografico

Per le imprese di esercizio cinematografico, infine, è stato previsto un credito non superiore al 40% delle spese complessivamente sostenute per l'acquisizione e sostituzione di impianti ed apparecchiature destinate alla proiezione digitale, per la formazione del personale, per l'adeguamento tecnologico delle sale e dei relativi impianti/accessori oltre che per il realizzo di nuove, con un limite massimo annuo pari ad euro 50.000 per schermo. È possibile accedere al credito anche in caso di ristrutturazione di sale storiche inattive esistenti da prima del gennaio 1980.

In questo caso la soglia massima è quella prevista dall'Unione Europea in tema di aiuti di Stato, pari a euro 200.000 complessivi nell'arco degli ultimi tre esercizi, che aumentano a 500.000 per costi sostenuti a partire dal 2010.

In caso di apporti in denaro, sia per le imprese di esercizio cinematografico, sia per le imprese di distribuzione cinematografica, la soglia del credito ottenibile è pari al 20% dell'apporto, con il requisito della nazionalità italiana da dover rispettare, unitamente al limite di euro 1.000.000 per periodo d'imposta ed a quello del 49% del costo complessivo di produzione.

È infine da puntualizzare che la Legge di stabilità 2016 elimina il previgente divieto di cumulabilità, il quale prevedeva l'impossibilità di beneficiare di diversi crediti fiscali per singola opera.

Ma

La Legge di stabilità 2016 ha ampliato il perimetro degli aiuti al mercato cinematografico offrendo ancor maggiori aiuti al mondo del cinema o, perlomeno, si prefiggendosi tale risultato.

Nella pratica, però, il meccanismo degli aiuti fiscali non risulta ancora ben tarato sulla complessità dal settore puntando i propri riflettori principalmente su film già sostenuti da produzioni importanti o da emittenti televisive.

Sempre più il mondo odierno è rapido e veloce e il settore cinematografico non fa eccezione finendo per precludere la strada lenta e tortuosa dei film di nicchia e con ristrette finanze per la realizzazione e, soprattutto, per la distribuzione. Gli aiuti finiscono solo per esser fruiti da soggetti che già godono di buone prospettive di incasso e di forte visibilità, lasciando sempre più in ombra l'emersione delle più piccole realtà, che per l'ottenimento della fama necessitano di molto più tempo, non avendo la possibilità di accedere al mondo della pubblicità di massa. Maggiore attenzione dovrebbe essere riservata alla distribuzione e alle sale consentendo la permanenza di pellicole che necessitano di maggior tempo per la propria affermazione, di visibilità, conoscenza e del passa parola.

Di certo aver attratto nel nostro paese colossi cinematografici non è fatto da disdegnare: grazie alla sempre più appetibilità filmografica italiana infatti, come è successo con ben tre film della serie "James Bond", si è sviluppata occupazione e una economia indotta come nel caso del turismo.

Se da un lato il tax credit ha apportato apprezzabili benefici, però, rimane ancora da colmare la lacuna relativa alle piccole realtà cinematografiche per promuovere e aiutare piccoli grandi film apprezzabili dal punto di vista artistico, intellettuale, culturale e dinamico, che ancora oggi è penalizzato da scarse risorse finanziarie e dall'indipendenza televisiva.

Diritto Societario

Confermata la responsabilità dell'Amministratore per non aver vigilato sugli adempimenti fiscali affidati a un professionista esterno alla società.

L'affidamento dell'attività contabile e fiscale a un professionista esterno non esonera gli amministratori della società a vigilare sull'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi.

Tale principio è stato riaffermato dal Tribunale di Roma (con *sentenza* del 15 febbraio 2016, pubblicata in data 16 marzo 2016 su *www.ilcaso.it*, Sez. Giurisprudenza, 14444) che, dopo aver accertato la responsabilità di un *Professionista* per aver svolto negligenemente l'incarico affidatogli, ha ritenuto, altresì, responsabili gli *Amministratori* della società.

Nello specifico, il *Professionista* aveva commesso una serie di gravi ed inescusabili errori nella compilazione del "Modello 770" e "Modelli Unici"; errori, che avevano comportato l'emissione di una cartella esattoriale a carico della *Società*.

Il Giudice ha, pertanto, stabilito che gli Amministratori hanno il dovere di attivarsi prontamente per sanare ogni eventuale violazione, omissione o irregolarità posta in essere dal professionista (anche se esterno alla società), senza poter confidare acriticamente sull'operato di quest'ultimo.

Da ultimo, ha, altresì, precisato che le azioni nei confronti degli Amministratori devono essere promosse entro cinque anni dal momento in cui l'errore posto essere dal Professionista ha in concreto manifestato il danno prodotto alla società; nel caso in esame, dal ricevimento della cartella esattoriale.

Diritto Societario

Confermata la nullità del Trust c.d. *autodichiarato*

Nel “*trust autodichiarato*” (o “*sham trust*”) il *disponente* (colui che concede i beni) oltre a ricoprire la carica di *trustee* (gestore in via fiduciaria) è anche *beneficiario*; si è ricorso a tale istituto come strumento per sottrarre i beni del *disponente* da una possibile (quanto mai attuale) aggressione da parte dei suoi creditori.

Il Tribunale di Massa ha ribadito la **nullità** del *Trust autodichiarato* nell’ordinamento italiano poiché in contrasto con il dettato dell’art. 2 L. n. 364/89 “*Convenzione relativa alla legge sui trust e al loro riconoscimento*”, nonché lesivo della garanzia patrimoniale del creditore (*Sentenza* del 12 aprile 2016, pubblicata il 12 maggio 2016 su www.ilcaso.it, Sez. Giurisprudenza, 14981).

Va, infatti, precisato che il *Trust* è un istituto giuridico (di derivazione anglosassone) riconosciuto nell’ordinamento italiano mediante il recepimento della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (ratificata con la Legge n. 364 del 16 ottobre 1989). Secondo lo schema legislativo sopra prefigurato, i soggetti necessari del *trust* sono: (i) il *disponente* (colui che istituisce il trust e trasferisce i beni da segregare al *trustee*); (ii) il *trustee* (colui che assume la titolarità dei beni segregati in trust e li amministra secondo quanto previsto nell’atto di trust); e, (iii) il *beneficiario* (colui che riceve i beni dal *trustee* al termine del trust).

Presupposto essenziale alla natura del *Trust* è che il *disponente* perda la disponibilità di quanto in esso conferitovi.

La riunione del *disponente*, del *trustee* e del *beneficiario* nella medesima figura travalica, quindi, i limiti di ammissibilità del *Trust* configurati dall’art. 2 della sopra citata “*legge sui trust*” che richiede una necessaria dissociazione tra la figura del *trustee* e del *disponente*.

Pertanto, il Giudice ha dichiarato nullo il *Trust autodichiarato*, in quanto lo stesso era stato istituito con l’esclusiva finalità di vanificare l’aggressione di eventuali creditori, tradendo, così, il principio dettato dall’articolo 2740 c.c.

secondo cui il debitore risponde dei propri debiti con tutti i suoi beni (presenti e futuri).

Erogazioni liberali

“School bonus”: credito d’imposta per erogazioni in denaro a favore degli istituti scolastici

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha fornito le disposizioni attuative per l’applicazione del c.d. school bonus previsto dalla Legge sulla Buona Scuola modificato dalla Legge di Stabilità del 2016.

Si tratta della disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole, istituti scolastici, pubblici e privati, finalizzato alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, alla manutenzione e al potenziamento di quelle esistenti o ad interventi per l’occupabilità degli studenti.

Tale credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 Dicembre 2015 e pari al 50% di quelle effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2017.

Sotto il profilo soggettivo, lo school bonus è riconosciuto a:

- persone fisiche,
- enti non commerciali
- soggetti titolari di reddito d’impresa

che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione (istituzioni scolastiche statali, paritarie private e degli enti locali) per

- la realizzazione di nuove strutture scolastiche,
- la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti
- il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti da riassegnare ad apposito fondo del Muir.

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate su conto con IBAN IT40H0100003245348013362600. Inoltre i versamenti

devono essere effettuati separatamente per ciascuna istituzione scolastica beneficiaria.

Nella causale del versamento devono essere riportati i seguenti dati:

- il codice fiscale delle istituzioni scolastiche beneficiarie;
- il codice della finalità alla quale è vincolata ciascuna erogazione (C1: realizzazione di nuove strutture scolastiche; C2: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti; C3: sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti);
- il codice fiscale delle persone fisiche o degli enti non commerciali o dei soggetti titolari di reddito d'impresa.

Le risorse sono attribuite agli istituti in un'unica soluzione, nella misura del 90% delle erogazioni liberali annualmente iscritte al Fondo, mentre il restante 10% è distribuito tra gli istituti che beneficiano delle donazioni in misura inferiore al valore medio nazionale per alunno.

La misura agevolativa in esame non è cumulabile con altre previste per le medesime spese ed è fissato un tetto massimo dell'importo pari a € 100.000 per ciascun periodo d'imposta.

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono effettuate le erogazioni liberali. Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo e la singola quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti senza alcun limite temporale.

Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali dispongono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi ai fini del versamento delle imposte.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, invece, il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state effettuate le erogazioni liberali, esclusivamente in compensazione con il modello F24.

Per quanto riguarda i limiti di utilizzo per i soggetti titolari di redditi d'impresa, la circolare 20/2016 dell'Agenzia delle entrate chiarisce che il credito d'imposta soggiace al limite annuale di fruizione, pari a € 250.000, per i crediti d'imposta da quadro RU (art. 1, comma 53 della L. 244/2007).

Relativamente alle compensazioni orizzontali in F24, lo school bonus non è soggetto al limite annuale dei € 700.000, previsto ai sensi dell'art. 34 della L.

388/2000, in quanto trattasi di crediti nascenti dall'applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, consistenti nell'erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari (o contributivi).

Tuttavia, i soggetti beneficiari rendono pubblico l'ammontare delle somme erogate, nonché la destinazione e l'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Diritto Fallimentare

Confermata l'ammissibilità del ricorso all'“accordo di ristrutturazione” ai sensi dell'articolo 182-bis L.F. nell'interesse di un fondo comune di investimento gestito da una SGR.

Con provvedimento del 3 dicembre 2015 (pubblicato su *www.ilcaso.it*, Sez. Giurisprudenza, 14456) il Tribunale di Milano ha affermato il principio secondo cui anche la SGR (Società di Gestione del Risparmio), per conto dei Fondi Comuni di Investimento dalla medesima gestiti, può avvalersi dello strumento della ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis L.F.

La portata del provvedimento in commento è innovativa (non esistono precedenti in termini) sotto due aspetti.

In primo luogo poiché, il procedimento di cui all'art. 182-bis L.F. è stato esteso anche a soggetti “non fallibili”; le disposizioni contenute nella disciplina speciale, infatti, dispongono che la SGR (come gli altri intermediari bancari e finanziari) non è soggetta alle procedure concorsuali di diritto comune, bensì ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa (v. art. 57, 3° comma, T.U.F. e art. 80, 6° comma, T.U.B.).

Inoltre perché, nel caso concreto, lo strumento è stato autorizzato (e riconosciuto) a beneficio di un fondo comune di investimento che, secondo giurisprudenza maggioritaria, “non è dotato di una propria autonoma

soggettività, ma deve essere considerato quale compendio patrimoniale autonomo” (cfr., Cass., 15 luglio 2010, n. 16605).

Ne consegue che, dinanzi ad una situazione di crisi di un fondo chiuso, è consentito, alla SGR che lo gestisce, di presentare istanza di sospensione ai sensi dell’articolo 182-bis, 6° comma, L.F., al fine di vietare ai creditori e ai terzi di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui suoi beni o di acquisire titoli di prelazione se non concordati.

Diritto Bancario

La nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità.

È noto che il limite massimo finanziabile con mutuo fondiario ai sensi dell’art. 38, comma 2, T.U.B. è stato fissato nella percentuale dell’80% sul valore del bene ipotecato (o del costo delle opere da eseguire), la quale può essere elevata al 100% qualora vengano prestate determinate garanzie integrative (es: fideiussioni bancarie).

Il Tribunale di Monza si chiede pertanto se il superamento di detto limite debba considerarsi come condizionante o meno la validità del contratto di mutuo.

Sul punto, l’orientamento giurisprudenziale tradizionale ha più volte affermato che il limite di cui sopra costituisce una vera e propria condizione di validità del contratto, il cui superamento determina la nullità dello stesso per contrarietà a norma imperativa.

La giurisprudenza tuttavia è divisa sul tipo di nullità conseguente alla violazione *de quo*, sostenendo talvolta che debba trattarsi di nullità parziale e, quindi, relativa alla sola porzione del contratto che eccede tale limite (cfr. Cass., 1 settembre 1995, n. 9219; Trib. Cagliari, 4 aprile 2013, su www.ilcaso.it, Sez. Giurisprudenza, 8806); talvolta che determini l’integrale nullità del contratto (Trib. Venezia, 26 luglio 2012, in *Banca borsa tit. cred.*, 2013, 4, II, 387); infine, che sarebbe sempre possibile la conversione del

contratto nullo in mutuo ordinario ipotecario (Trib. Milano, 16 ottobre 1995, in *Fallimento*, 1996, 485).

Da ultimo è nuovamente intervenuta sulla questione la Corte di Cassazione, la quale, cambiando radicalmente prospettiva, ha ritenuto che la violazione dell'art. 38, comma 2, T.U.B. non determini la nullità, né totale né parziale, del relativo contratto di finanziamento, potendo dar luogo unicamente all'eventuale irrogazione di sanzioni previste dall'ordinamento bancario, nonché a responsabilità della banca finanziatrice (Cass., 28 novembre 2013, n. 26672).

Il Tribunale di Monza, con decreto emesso in data 29 settembre 2015 (pubblicato su www.ilcaso.it, Sez. Giurisprudenza, 14414), discostandosi da quanto statuito dalla Suprema Corte nella recente sentenza, ritiene comunque di aderire all'orientamento tradizionale sopra richiamato, proponendo un'apprezzabile soluzione alla spinosa questione del superamento del limite di finanziabilità dei contratti di mutuo fondiario.

Il giudice lombardo muove infatti dall'assunto per cui è innegabile il carattere speciale del contratto di mutuo fondiario, il cui specifico oggetto è rappresentato proprio dal finanziamento, rispetto al quale la legge prevede un limite ben definito. A fronte di ciò, negare che detto limite abbia rilevanza ai fini della validità del contratto comporterebbe che tutti i benefici tipici del mutuo fondiario sarebbero connessi ad un contratto privo delle caratteristiche speciali che proprio giustificano tali benefici.

In ultima analisi, il Tribunale sostiene altresì che non potrebbe neppure ritenersi di essere di fronte alle citate ipotesi di nullità parziale ovvero di conversione del contratto nullo, posto che l'inosservanza del limite *de quo*, in quanto elemento essenziale del mutuo fondiario, comporta l'impossibilità di ritenere che le parti si sarebbero comunque determinate a stipulare il negozio ridotto e/o convertito. Oltretutto, se ciò fosse permesso, si consentirebbe alla parti di raggiungere di fatto proprio l'effetto vietato dalla norma imperativa in questione.

Per tutte le ragioni esposte, dunque, il Tribunale è giunto a sostenere l'integrale nullità dei contratti di mutuo fondiario stipulati senza l'osservanza del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, T.U.B..

Diritto Civile

La prova dei consumi di gas esposti in bolletta in caso di contestazioni da parte dell'utente.

Con sentenza del 27 novembre 2015 (pubblicata su www.ilcaso.it, Sez. Giurisprudenza, 14481) il Tribunale di Milano ha specificato il riparto dell'onere probatorio con riferimento ai contratti di somministrazione.

La questione trae origine dall'azione contrattuale di adempimento promossa, in via monitoria, da una società fornitrice di gas nei confronti di un utente, con cui ne era stata richiesta la condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo per il gas erogato.


Costituendosi in giudizio l'utente ha quindi negato la debenza delle somme ingiunte, da un lato disconoscendo la sottoscrizione posta in calce al contratto, dall'altro riconoscendo di aver ricevuto la fornitura di gas, ma contestandone i consumi.

Il Tribunale ha prima di tutto ritenuto che nell'azione contrattuale di adempimento incombe sull'attore soltanto l'onere di allegare e provare la fonte (legale o convenzionale) dell'obbligazione asseritamente inadempita, nonché l'inadempimento dell'altro contraente; spettando viceversa al debitore allegare l'esatto adempimento (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

Nello specifico caso del contratto di somministrazione di gas, il Tribunale ha precisato che la bolletta è idonea a dimostrare l'entità dei consumi soltanto in assenza di specifiche contestazioni. Solo in caso di contestazioni da parte dell'utente, spetta al somministrante provare il *quantum* della fornitura, ovvero il corretto funzionamento del contatore (*ex multis*: Cass., 16 giugno 2011, n. 13193).

Pronunciandosi sulla questione, il Tribunale milanese ha ritenuto provata l'esistenza del rapporto di somministrazione di gas (nonostante il disconoscimento della sottoscrizione), in ragione del riconoscimento della ricezione di gas da parte dell'utente e dell'esecuzione (e conseguente accettazione) del contratto mediante i pagamenti di fatture anteriori a quelle azionate.

Ha però rigettato la richiesta di condanna dell'utente al pagamento del corrispettivo, rilevando che la società fornitrice *“avrebbe dovuto produrre le c.d. fatture del distributore allo scopo di fornire prova della quantità di gas erogato e la conformità dei consumi esposti in bolletta e quelli in concreto erogati (...) atteso che la distributrice fattura i costi della distribuzione alla somministrante, sulla scorta dei metri cubi di gas erogati al punto di fornitura”*.



STUDIO **LOMBARD**] DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

studio Lombard Dottori Commercialisti Associati presta la propria attività professionale in materia di riorganizzazione di assetti societari, operazioni straordinarie, analisi economico-finanziarie e fiscalità.
www.lombarddca.com

studio Lombard Dottori Commercialisti

Associati ha sede in:
Viale Premuda 46
20129 **Milano**
Tel +39 02 7788631
info@lombarddca.com

STUDIO LEGALE DE TILLA
MILANO — ROMA — NAPOLI

Studio Legale de Tilla, diretto dall'avvocato Maurizio de Tilla, offre assistenza nei settori del diritto civile, diritto immobiliare, diritto commerciale, diritto bancario e diritto fallimentare.
www.studiodetilla.eu

Studio Legale de Tilla ha sede in: □

Via Fatebenefratelli 15 □
20121 **Milano**
Tel +39 □ 02 32165858 – Fax +39 02 32165829
studio@studiodetilla.it
Via A. Gramsci 36
00197 **Roma**
Tel +39 06 32652718 – Fax +39 06 32506413
roma@studiolegalemauriziodetilla.it
Via C. Poerio 53
80121 **Napoli**
Tel +39 0817642344 – Fax +39 081 7642418
studiolegaledetilla@mauriziodetilla

Il presente documento viene consegnato per fini divulgativi e non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.